

	COMUNE DI OZIERI	
	PROVINCIA DI SASSARI	
	Contratto	Rep. N.
	Appalto per: REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO ANNESSO AL PARCO	
	DELLA SOSTENIBILITA' NELL'IPPODROMO DI CHILIVANI	
	Repubblica Italiana	
	L'anno duemilaquattordici il giorno del mese di nella sede	
	del Comune sita in Ozieri Via V. Veneto 11 25 avanti a me	
 Segretario Comunale, autorizzato a rogare	
	nell'interesse del Comune gli atti nella forma pubblica amministrativa, si sono	
	costituiti i Signori:	
	1) nato a il C.F.N.:	
 domiciliato per il presente atto presso la segreteria del	
	Comune, il quale interviene in nome e per conto e nell'interesse del Comune di	
	Orroli (C.F. n.) che in questo atto rappresenta nella sua	
	qualità di Responsabile del Servizio Tecnico in forza dei poteri spettanti per legge	
	(art. 107 Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267 (di seguito denominato Comune).	
	2. nato a il residente a	
	Via, N....., codice fiscale n. il quale mi dichiara di agire	
	in qualità di Titolare nel nome e per conto dell'impresa omnima con sede in	
 Via, N..... avente partita I.V.A. n., (in	
	seguito denominato appaltatore).	
	I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io	
	segretario rogante sono personalmente certo, rinunciano col mio consenso	
	- 1 -	

	all’assistenza di testimoni;	
	Premesso che:	
	- con deliberazione di Giunta Comunale n. in data questo	
	Comune ha approvato il progetto esecutivo della REALIZZAZIONE DI UN	
	IMPIANTO EOLICO ANNESSO AL PARCO DELLA SOSTENIBILITA’	
	NELL’IPPODROMO DI CHILIVANI per l’importo complessivo di €. 275.000,00,	
	di cui €. 195.000,00 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso, più € 4.822,00 quali	
	oneri complessivi per la sicurezza non soggetti a ribasso, più € 11.828,00 quali costi	
	per la manodopera non soggetti a ribasso, e €. 63.350,00 per somme a disposizione	
	dell’amministrazione. Il progetto esecutivo è stato redatto dallo STUDIO DI	
	INGEGNERIA Dott. Ing. Mirko Etzo;	
	- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. - del	
 l’Ente appaltante è addivenuto alla determinazione di eseguire i lavori	
	di cui al progetto citato affidandone l’esecuzione a mezzo di Pubblico Incanto;	
	- l’opera è finanziata con fondi BILANCIO COMUNALE/MUTUO CASSA	
	DEPOSITI E PRESTITI –	
	- a seguito di gara svoltasi il in prima seduta e il in	
	seconda seduta è risultata aggiudicataria la ditta che ha offerto il	
	ribasso del % e quindi per il prezzo complessivo di €.	
	oltre a €. per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;	
	il verbale di gara è stato approvato e quindi confermata l’aggiudicazione definitiva	
	in favore dell’Appaltatore con determinazione del Responsabile del Servizio	
	Tecnico n. in data	
	Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l’appalto di	
	che trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che	
	- 2 -	

	precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto,	
	convengono e stipulano quanto segue:	
	Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO	
	L'Ente appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione della	
	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO ANNESSO AL	
	PARCO DELLA SOSTENIBILITA' NELL'IPPODROMO DI	
	CHILIVANI , sotto l'osservanza piena ed incondizionata delle norme, patti e	
	condizioni dedotti, risultanti, nel loro complesso:	
	- dalle disposizioni del presente contratto;	
	- dal capitolato generale d'appalto approvato con d.p.r. 145/2000;	
	- dal capitolato speciale d'appalto;	
	- dagli elaborati grafici progettuali;	
	- dall'elenco dei prezzi unitari;	
	- dai piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del D. Lgs. n° 163/2006;	
	- dal cronoprogramma;	
	- dall'offerta a prezzi unitari;	
	che sottoscritti dalle parti, qui si intendono integralmente riportati e trascritti, anche	
	se non materialmente allegati;	
	- dall'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.	
	163;	
	- dalle prescrizioni tecniche della direzione dei lavori e di tutte le norme di legge	
	vigenti e disposizioni in materia di opere pubbliche.	
	Art. 2 – IMPORTO DEL CONTRATTO	
	L'importo dell'appalto è stabilito in compresi gli oneri per la	
	sicurezza.	
	- 3 -	

	Art. 3 – Cauzione definitiva	
	A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Appaltatore ha costituito	
	la cauzione di euro, pari al (.....) per cento	
	dell'importo contrattuale, mediante polizza fidejussoria.	
	La predetta cauzione resterà vincolata fino alle condizioni stabilite dall'art. 113 della	
	163/2006 (ex art. 205 del D.P.R. 554/99);	
	Nel caso di inadempienze contrattuali, l'Ente appaltante avrà diritto di valersi di	
	propria autorità della cauzione come sopra prestata ed inoltre l'appaltatore dovrà	
	reintegrarla – nel termine che gli sarà prefisso – qualora l'Ente Appaltante abbia	
	dovuto valersi di essa in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.	
	Art. 4 - Domicilio	
	L'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo	
	domicilio presso la sede dell'Ente appaltante. Le notificazioni e le intimazioni	
	relative al contratto verranno effettuate dal direttore dei lavori o dal responsabile del	
	procedimento a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta, oppure a	
	mezzo di messo comunale ovvero mediante lettera raccomandata al domicilio di cui	
	sopra.	
	Art. 5 – Danni	
	Sono a carico dell'appaltatore le misure e le responsabilità per evitare il verificarsi	
	di danni stabilite dall'art. 14 del d.m. 145/2000.	
	Dei danni cagionati a terze persone nell'esecuzione dell'opera, risponde direttamente	
	ed esclusivamente l'appaltatore.	
	Art. 6 – Oneri dell'appaltatore	
	L'Appaltatore si impegna a trasmettere all'Ente appaltante, prima dell'inizio dei	
	lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi	
	- 4 -	

	ed antinfortunistici e quadrimestralmente copia dei versamenti contributivi,	
	previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti	
	dalla contrattazione collettiva.	
	L'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel	
	Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende industriali ed	
	affini e degli accordi integrativi allo stesso, in vigore per il tempo e nelle località in	
	cui si svolgono i lavori anzidetti, ed ancora di rispettare tutti gli adempimenti	
	assicurativi e previdenziali previsti dalla legge 55/90.	
	In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata	
	dall'Ente appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Ente appaltante	
	medesimo comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto,	
	l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in	
	acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del	
	pagamento del saldo, se i lavori sono già ultimati, destinando le somme così	
	accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. Il pagamento	
	all'appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando	
	dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati	
	integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra,	
	l'appaltatore non può opporre eccezioni all'Ente Appaltante, né il titolo a	
	risarcimento di danni.	
	Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero	
	debito dell'appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell'appaltatore venga	
	accertata dopo l'ultimazione dei lavori, l'Ente appaltante si riserva di trattenere gli	
	importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi sulla rata di saldo, sulle	
	ritenute di garanzia e sulla cauzione.	
	- 5 -	

	L'Appaltatore si impegna a predisporre prima dell'inizio dei lavori il piano delle	
	misure per la sicurezza fisica dei lavoratori ed a coordinare gli analoghi piani al	
	riguardo predisposti dagli eventuali subappaltatori o cottimisti. L'Appaltatore si	
	impegna, altresì, a tenere tale piano a disposizione delle autorità competenti alle	
	verifiche ispettive di controllo dei cantieri.	
	Art. 7 – Piano di sicurezza	
	1. L'appaltatore è obbligato a far rispettare il piano di sicurezza prima	
	dell'inizio di lavori, nei modi e nei termini di cui al decreto Lgl. 81/2008.	
	L'Appaltatore è tenuto a presentare eventuali proposte integrative del piano di	
	sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/08, redatto dall'Ente	
	Appaltante nonché un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie	
	scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e	
	nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di	
	sicurezza e coordinamento.	
	2. Il piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 1 e il piano operativo	
	di sicurezza fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto. Le gravi o	
	ripetute violazioni degli stessi da parte dell'appaltatore determinano la risoluzione	
	del contratto, previa formale costituzione in mora.	
	3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza	
	nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni	
	volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.	
	4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa	
	la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto	
	in suo danno.	
	5. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente	
	- 6 -	

	subappaltate al criterio "incident and injury free".	
	Art. 8– Cessione dei crediti	
	Si applicano al presente contratto le disposizioni di cui alla legge 52/91, ai sensi di	
	quanto disposto dall'art. 117 del D. Lgs. n° 163/2006, e relativo Regolamento di	
	attuazione e successive modificazioni ed integrazioni.	
	Art. 9 – Cessione del contratto	
	Il presente contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.	
	Art. 10 – Subappalto	
	Si dà atto che in sede di offerta l'appaltatore ha fatto presente che provvederà a	
	subappaltare o affidare in cottimo le seguenti opere:	
; che rappresentano solo parte dell'intera	
	opera e , comunque, sono contenute entro il 30% dei lavori della categoria	
	prevalente, e si dà atto che la stessa, ai sensi dell'art. 18, c. 3, della legge 55/90, si	
	impegna:	
	<ul style="list-style-type: none"> • A non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da 	
	quelle a suo tempo indicate nell'offerta e, in caso di varianti a indicare i lavori e	
	le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;	
	<ul style="list-style-type: none"> • A richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all'ente appaltante, che 	
	provvede al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta, termine prorogabile una sola	
	volta in presenza di giustificati motivi, trascorso il quale senza che l'ente	
	appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione s'intende concessa;	
	<ul style="list-style-type: none"> • A stipulare il contratto di subappalto dopo l'autorizzazione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • A depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di 	
	effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, allegando alla copia	
	autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno	
	- 7 -	

	di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 cod.	
	civ., con l'impresa affidataria del subappalto, nonché la certificazione attestante	
	il possesso dei requisiti previsti dal successivo punto;	
	<ul style="list-style-type: none"> Ad individuare quali subappaltatori o cottimisti esclusivamente soggetti 	
	qualificati ai sensi del d.p.r. 34/2000 per categorie ed importi corrispondenti ai	
	lavori da realizzare in subappalto o in cottimo e nei confronti delle quali non	
	sussistono alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della legge 10 maggio 1965 n. 575;	
	<ul style="list-style-type: none"> A trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei 	
	confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanziate relative ai	
	pagamenti in favore dei subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di	
	garanzia effettuate;	
	<ul style="list-style-type: none"> A praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 	
	20%;	
	<ul style="list-style-type: none"> Ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che 	
	espressamente vieti l'ulteriore subappalto o affidamento in cottimo, ad	
	eccezione delle ipotesi previste dall'art. 141, c. 2, del d.p.r. 554/1999. In tal caso,	
	l'appaltatore dovrà comunicare all'ente appaltante per tutti i subcontratti	
	stipulati dal subappaltatore nome del contraente, importo del contratto, oggetto	
	del lavoro, servizio o fornitura affidati; in tali casi il fornitore o subappaltatore,	
	per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia	
	per le quali non sussistano i divieti di cui all'art. 18, c. 3, n. 5) della legge 55/90	
	e successive modificazioni;	
	<ul style="list-style-type: none"> A garantire che da parte dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato il 	
	trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e	
	territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori;	
	- 8 -	

	<ul style="list-style-type: none"> • A trasmettere all'ente appaltante prima dell'inizio dei lavori eseguiti 	
	dall'appaltatore e dai subappaltatori la documentazione di avvenuta denuncia	
	agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici,	
	nonché copia del piano per la sicurezza fisica;	
	<ul style="list-style-type: none"> • A trasmettere periodicamente all'ente appaltante copia dei versamenti 	
	contributivi previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi	
	paritetici previsti dalla contrattazione collettiva trasmessigli dai subappaltatori e	
	dai cottimisti, oltre che i propri;	
	<ul style="list-style-type: none"> • A curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di 	
	rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici	
	compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall'appaltatore,	
	<ul style="list-style-type: none"> • A garantire che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati anche i 	
	nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché i dati previsti dal c. 3, n.	
	3), dell'art. 18 della legge 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni;	
	Art. 11 – Cessione e affitto di azienda	
	Possono essere consentite le cessioni di credito e le procure ai sensi del c. 2-ter	
	dell'art. 22 del d.l. 152/91 convertito nella legge 203/91, previo accertamento	
	antimafia nei confronti del cessionario o procuratore se in possesso della qualifica	
	di imprenditore. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e	
	scissione nonché il trasferimento e l'affitto di azienda sono consentite con le	
	modalità e nei limiti di cui all'art. 116 del D. Lgs. n° 163/2006.	
	Art. 12 – Direzione dei lavori e Responsabile del Procedimento	
	La direzione dei lavori oggetto del presente contratto viene affidata	
	all'..... L'Ente appaltante si riserva di sostituire durante il corso dei	
	lavori il direttore dei medesimi, senza che l'appaltatore possa opporre nulla al	
	- 9 -	

	riguardo.	
	Il Responsabile del Procedimento è l'Ing.	
	Art. 13– Consegna dei lavori	
	I lavori oggetto del presente contratto saranno consegnati entro quarantacinque	
	giorni dalla data di registrazione del contratto.	
	Resta comunque salva per l'Ente appaltante sia la facoltà di procedere ad una	
	consegna di urgenza dei lavori appaltati, sia la facoltà di procedere ad una consegna	
	frazionata, senza che al riguardo l'appaltatore possa pretendere indennità o	
	risarcimento di sorta.	
	Art. 14 – Termine di ultimazione	
	L'appaltatore si impegna ad ultimare tutti i lavori previsti per la realizzazione delle	
	opere oggetto del presente contratto in giorni 40 (quaranta) , naturali e consecutivi,	
	decorrenti dalla data di consegna dei lavori, ovvero, in caso di consegna parziale ai	
	sensi dell'art. 130 del d.p.r. 554/99, dall'ultimo dei verbali di consegna.	
	L'appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei	
	lavori.	
	Il certificato di ultimazione dei lavori è rilasciato dal direttore dei lavori a seguito	
	della comunicazione redatta per iscritto da parte dell'appaltatore dell'avvenuta	
	conclusione di lavori. Si segue la disciplina stabilita dall'art. 172 del d.p.r. 554/99.	
	Art. 15– Proroghe	
	L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori	
	nel termine fissato può richiederne la proroga prima della scadenza del termine di	
	cui sopra. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti	
	all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto del	
	Comune.	
	- 10 -	

	La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento,	
	sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.	
	Art. 16 – Sospensione e riprese dei lavori	
	Per la disciplina della sospensione e ripresa dei lavori, si fa espresso richiamo	
	all'art. 24 del d.m. 145/2000.	
	Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Comune per cause diverse da	
	quelle previste dall'art. 24 del d.m. del 145/2000 sono illegittime e danno diritto	
	all'appaltatore di ottenere il risarcimento dei danni derivanti, secondo la disciplina	
	prevista dall'art. 25, cc. 2 e 3, del d.m. 145/2000.	
	Art. 17 – Penali per il ritardo	
	Per ogni giorno di ritardo oltre il termine di ultimazione dei lavori è prevista la	
	penalità nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare del netto	
	contrattuale.	
	Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale	
	superiore a quanto previsto sopra il responsabile del procedimento promuove	
	l'avvio delle procedure previste dall'art. 136 del D. Lgs. n° 163/2006.	
	L'Appaltatore può avvalersi delle facoltà previste dall'art. 22, cc. 4 e 5 del d.m.	
	145/2000.	
	Art. 18 – Programma di esecuzione dei lavori	
	I lavori oggetto del presente contratto debbono svolgersi secondo un programma di	
	esecuzione previste e indicate nel cronoprogramma che pur non allegato ne fa parte	
	integrante e sostanziale.	
	Art. 19 – Esecuzione	
	L'esecuzione dei lavori è subordinata alla piena ed incondizionata osservanza delle	
	disposizioni, norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti nel capitolato	
	- 11 -	

	speciale d'appalto e nel progetto esecutivo, atti che furono alla base della gara e che	
	formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur se non	
	materialmente allegati.	
	L'Appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto,	
	senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del direttore dei lavori, conseguente	
	ad atto esecutivo a norma di legge.	
	Art. 20 - Controlli	
	Il responsabile unico del procedimento, avvalendosi del direttore dei lavori, procede	
	al controllo periodico dell'attività da svolgere, mediante ispezioni nei cantieri,	
	verifica della tenuta della contabilità, esame del rispetto del cronoprogramma e	
	incontri con l'Appaltatore, secondo modalità e piani elaborati in relazione alle	
	specifiche esigenze di controllo dello svolgimento delle attività nel cantiere.	
	Si fa, inoltre, espresso rinvio alla disciplina dei controlli, contenuta nell'art. 19 del	
	d.m. 145/2000.	
	Art. 21- Contabilizzazione	
	La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del Titolo XI del d.p.r. 554/99, per la	
	parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'art. 45, 6°	
	comma, del suddetto decreto applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei	
	lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali.	
	I lavori a misura sono contabilizzati dal direttore dei lavori, con l'intervento	
	dell'Appaltatore. Il direttore dei lavori provvede alla misurazione ed alla	
	classificazione delle lavorazioni, secondo la disciplina prevista dall'art. 160 del d.p.r.	
	554/99.	
	Art. 22 – Modalità di pagamento degli acconti e del saldo	
	I pagamenti dei lavori saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento di	
	- 12 -	

	importi almeno pari a €. 80.000,00 ; agli importi degli stati di avanzamento sarà	
	aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per	
	l'attuazione del piano di sicurezza.	
	Al pagamento si provvede mediante mandato di pagamento che ordini al tesoriere	
	comunale di provvedere con quietanza diretta al Legale rappresentante.	
	Poiché l'opera è finanziata con BILANCIO COMUNALE/MUTUO CASSA	
	DEPOSITO E PRESTITI., i pagamenti occorrenti in acconto e a saldo, in deroga a	
	quanto previsto in ogni diversa disposizione, saranno corrisposti entro sessanta	
	giorni , senza che per ciò l'appaltatore possa pretendere interessi o indennizzi di	
	sorta, ai sensi dell'art. 13, c. 6, d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito nella legge 26	
	aprile 1983 n. 131.	
	La rata di saldo verrà in ogni caso corrisposta entro novanta giorni dall'emissione	
	del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.	
	Qualora l'appaltatore non abbia presentato la garanzia fidejussoria prevista dall'art.	
	113 del D. Lgs. 163/2006 e dall' art. 205, c. 2, del d.p.r. 554/99, il predetto termine di	
	90 giorni decorre dalla presentazione della garanzia medesima da parte	
	dell'appaltatore.	
	Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla dimostrazione	
	dell'avvenuto versamento da parte dell'appaltatore delle maggiori imposte da lui	
	dovute nel caso in cui l'importo del contratto risulti maggiore di quello previsto dal	
	presente atto.	
	Art. 23 – Interessi per ritardo pagamento	
	Per la disciplina degli interessi per ritardato pagamento si fa rinvio alle disposizioni	
	dell'art. 30 del d.m. 145/2000.	
	Art. 24 – Revisione prezzi	
	- 13 -	

	La revisione prezzi non è ammessa, né è applicabile il primo comma dell'art. 1664	
	cod. civ..	
	Art. 25 – Prezzo chiuso	
	Non si applica il prezzo chiuso in quanto il contratto non ha durata superiore ad un	
	anno.	
	Art. 26 - Varianti	
	Le varianti sono ammesse unicamente nei casi e nei limiti disposti dall'art. 132 del	
	D. Lgs. 163/2006 e secondo la disciplina degli art. 10 ed 11 del d.m. 145/2000.	
	Art. 27 – Collaudo	
	L'opera oggetto del presente contratto s'intenderà accettata solo ad avvenuta	
	approvazione del collaudo, che avrà luogo entro giorni centottanta a decorrere dalla	
	data del verbale di ultimazione dei lavori.	
	Art. 28	
	L'appaltatore si impegna a porre sul luogo dei lavori un cartello contenente	
	l'oggetto dei lavori ed il relativo importo, la fonte di finanziamento, la	
	denominazione dell'Impresa, del Direttore dei lavori e del Responsabile del	
	Procedimento.	
	Art. 29	
	Tutte le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a	
	totale carico dell'Impresa appaltatrice.	
	E richiesto io Ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura	
	alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla	
	lettura degli allegati dei quali prendono visione e confermano l'esattezza.	
	Dopo di chè, il contratto, il Capitolato Speciale d'appalto, gli elaborati grafici	
	progettuali, l'elenco dei prezzi unitari, i piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del D.	
	- 14 -	

Lgs. n° 163/2006, il cronoprogramma, l'offerta prezzi unitari di contratto, vengono

firmati dai Signori contraenti e da me Ufficiale rogante.

Questo atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia occupa n.ro **quattordici**

pagine intere e parte della quindicesima fin qui.

L'APPALTATORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'UFFICIALE ROGANTE